



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI

ART. 1 – Finalità

Il recupero crediti è l'attività volta a ottenere il pagamento di un credito in tutte le circostanze in cui è accertato un inadempimento da parte del debitore.

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di insolvenza degli stessi.

ART. 2 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i crediti sorti per prestazioni sanitarie e non a qualsiasi titolo rese ai debitori in:

- regime istituzionale (SSN);
- regime libero professionale intramoenia;
- crediti di altra natura.

Il Regolamento trova, altresì, applicazione anche con riferimento ai crediti accertati a seguito dell'attività di controllo espletata dall'Agenzia sui ticket non riscossi per indebita fruizione di esenzioni - sia sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale che sulle prescrizioni farmaceutiche - secondo le disposizioni contenute nella procedura PODPACCE01/2 "Controllo delle esenzioni connesse a prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale e adempimenti conseguenti".

ART. 3 – Fatturazione attiva

1. L'attività di fatturazione attiva è in carico all'Area Risorse Economiche e ai Poli di Fatturazione che, ricevuti dagli assetti aziendali competenti le richieste con i dati necessari, emettono i documenti contabili.
2. A fronte di prestazioni e servizi erogati a terzi si rilevano due distinte tipologie di incasso:
 - immediato: il cliente paga contestualmente all'erogazione della prestazione attraverso bollettino postale, bonifico bancario, POS o carta di credito;
 - differito: il pagamento avviene in epoca diversa rispetto all'emissione della fattura o nota di addebito.
3. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di solvibilità dei crediti, già all'atto dell'inserimento in contabilità del credito stesso vengono individuate la modalità di pagamento dello stesso e la data di scadenza.

4. L'Area Risorse Economiche e i Poli di Fatturazione, di norma trimestralmente, provvedono a stampare lo scadenziario dei crediti al fine di controllarne lo stato di insolvenza.

ART. 4 – Modalità operative dell'emissione di solleciti e diffide

1. Gli operatori dell'Area Risorse Economiche e dei Poli di Fatturazione, verificato il mancato pagamento delle fatture, procedono all'emissione del sollecito da inviare ai cittadini/clienti o alle ditte indipendentemente dall'importo del credito.
Il sollecito di pagamento riporta l'indicazione del numero, della data e dell'importo delle fatture non ancora pagate, le modalità di pagamento - da effettuarsi tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale prestampato allegato al sollecito stesso - e l'indicazione del tempo entro cui regolare il pagamento.
2. Il sollecito viene inviato al debitore mediante posta ordinaria oppure posta elettronica certificata e contiene l'invito a saldare il proprio debito entro 15 gg. dal ricevimento del documento.
3. Trascorsi 60 giorni dall'invio del sollecito, l'Area Risorse Economiche e i Poli di Fatturazione, senza avere ricevuto alcun riscontro, procedono all'inoltro della lettera di diffida, mediante raccomandata con A.R. o PEC. La diffida contiene l'intimazione formale ed ultimativa di pagamento entro il termine di 30 giorni.
4. Per tutti i crediti rimasti insoluti, entro tre mesi dalla data di esigibilità, nonostante l'inoltro del sollecito e della diffida di cui al precedente punto, l'Area Risorse Economiche e i Poli di Fatturazione trasmettono la documentazione probante, costituita dalla copia della lettera di diffida, dalla correlata documentazione nonché dal prospetto riepilogativo in formato elettronico, all'Area Affari Legali e Assicurativi.
5. L'Area Affari Legali e Assicurativi emette apposita ingiunzione di pagamento, ai sensi del RD 14/4/1910 n. 639 – esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs 51/1998 – computando anche gli interessi legali e le spese di riscossione.

ART. 5 – Ordinanze ingiunzioni emesse a seguito di illeciti amministrativi

Le articolazioni organizzative che hanno istruito le ordinanze ingiunzioni a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi, decorsi i termini di pagamento previsti dalla vigente normativa, ove verificano che il pagamento non è stato effettuato trasmettono trimestralmente copia delle ordinanze, corredate delle prove di avvenuta notifica, alla Area Affari Legali e Assicurativi che provvede alla iscrizione a ruolo a norma dell'articolo seguente.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 11 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" approvato con delibera del D.G. n. 735 del 21/9/2017 in ordine alla possibilità di rateizzazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

ART. 6 – Iniziative dell'Area Affari Legali e Assicurativi

1. L'Area Affari Legali e Assicurativi, dopo aver proceduto alle attività descritte nella POAGL06-02 al punto 3.2 "Emissione di ingiunzioni di pagamento", provvede all'iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo dei servizi on line del concessionario della riscossione (come da Convenzione approvata con deliberazione del D.G. n. 296 del 12/05/2016). Le attività di riscossione coattiva sono state affidate ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a "Sicilia Riscossione S.p.A" (per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana), giusta deliberazioni del D.G. n. 469 del 16/06/2017 e n. 6 del 11/01/2018.
2. Nel caso si tratti di crediti da riscuotere da debitori assoggettati a procedure concorsuali, l'Area Affari Legali e Assicurativi si attiene alle disposizioni contenute nella POAGL06-02 al punto 3.1 "Insinuazione dei crediti aziendali in procedure concorsuali".
3. L'Area Affari Legali e Assicurativi condivide l'elenco annuale delle ingiunzioni con l'Area Risorse Economiche, che provvede al costante aggiornamento dei pagamenti ricevuti a parziale e/o totale saldo delle ingiunzioni stesse.

ART. 7 – Prescrizione

Dal momento della presa in carico del credito insoluto, l'Area Affari Legali e Assicurativi assume l'onere di verificare che il credito stesso non cada in prescrizione, provvedendo tempestivamente alla ingiunzione di pagamento e all'iscrizione a ruolo.

ART. 8 – Crediti di modesta entità

1. Ai fini del presente Regolamento, si considerano crediti di modesta entità i crediti pari o inferiori all'importo di € 30,00.
2. Per i crediti di modesta entità trova applicazione quanto disposto dall'art. 4, punti da 1 a 3.
3. In caso di pluralità di crediti vantati dall'ATS nei confronti di un medesimo debitore i crediti devono essere cumulati; se la loro sommatoria supera la soglia di € 30,00 l'Area Risorse Economiche e i Poli di Fatturazione procedono ai sensi del comma 4 dell'art. 4 affinché l'Area Affari Legali e Assicurativi emetta l'ingiunzione di pagamento di cui al comma 5 dell'art. 4.

ART. 9 – Rinuncia al credito di modesta entità

1. Con deliberazione da assumere in prossimità alla deliberazione del bilancio di esercizio, il Direttore Generale, su proposta dell'Area Affari Legali e Assicurativi dispone la formale rinuncia ai crediti di modesta entità di cui all'art. 8.
2. Ai fini della predisposizione della sopra citata deliberazione da parte dell'Area Affari Legali e Assicurativi, l'Area Risorse Economiche predispose e trasmette annualmente un riepilogo, estratto dal sistema contabile aziendale, in formato elettronico dei crediti di modesta entità.

3. Ai fini di cui al comma precedente, i crediti esigibili nei confronti del medesimo debitore devono essere cumulati.

ART. 10 – Modalità annullamento crediti di modesta entità

L'annullamento dei crediti di cui all'art. 8 viene disposto mediante atto cumulativo del Direttore Generale, senza onere alcuno per i debitori.

ART. 11 – Crediti inesigibili

L'Area Risorse Economiche trasmette annualmente all'Area Affari Legali e Assicurativi i riepiloghi, elaborati dal sistema contabile aziendale nonché estratti dal portale di Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativi ai crediti di cui l'agente della riscossione abbia comunicato l'inesigibilità.

L'Area Affari Legali e Assicurativi procede al controllo di cui all'art. 20 del D.lgs. 112/1999 sulle procedure esecutive infruttuosamente poste in essere dall'Agente della riscossione, e conclude il procedimento con apposita deliberazione di ammissione o di rifiuto del discarico per inesigibilità.

A seguito della delibera che ammette il discarico per inesigibilità, l'Area Risorse Economiche procede alla cancellazione del credito dalle scritture contabili e all'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

Con la predetta deliberazione si prende atto altresì dell'esito delle procedure concorsuali chiuse nel corso di ciascun anno, nonché di quelle che, pur non essendo ancora concluse, risulteranno certamente infruttuose per manifesta incapacità dell'attivo, prevedendo la cancellazione delle quote di credito non recuperabili.

Allo stesso modo, con la predetta deliberazione, si prende atto dei crediti che per vari motivi (irreperibilità del debitore o impossibilità di identificarlo; estinzione di un debito non trasmissibile agli eredi per morte del debitore; intervenuta prescrizione; esito sfavorevole di una controversia giudiziaria; transazione; ecc.) sono stati segnalati come inesigibili dai Poli di fatturazione, dall'Area Risorse Economiche, dall'Area Affari Legali e Assicurativi, dalle articolazioni organizzative che hanno istruito le ordinanze ingiunzioni a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi o da ogni altro ufficio aziendale che sia a conoscenza di cause di inesigibilità dei crediti.

ART. 12 – Fondo svalutazione crediti

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le perdite sui crediti in bilancio.

L'art. 2426 comma 1, punto 8) del codice civile dispone che i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al loro presumibile valore di realizzazione.

L'art. 2423 bis, comma 1, punto 4), prevede, inoltre, che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura.

In ossequio alle disposizioni civilistiche sopra citate il valore nominale del credito viene rettificato attraverso la creazione di un fondo svalutazione crediti.

I criteri di rettifica si fondano prioritariamente sulla anzianità del credito che aumenta progressivamente il rischio della sua inesigibilità.

In sede di predisposizione del bilancio l'Area Risorse Economiche effettua apposito accantonamento al fondo svalutazione crediti, valutandone preliminarmente la capienza, avendo riguardo sia alle situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della

redazione del bilancio che alle inesigibilità che, pur non essendosi ancora manifestate, possono ragionevolmente ritenersi latenti.

ART.13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione della deliberazione di approvazione.